



COMUNE DI TESERO
UFFICIO TRIBUTI

PROVINCIA TRENTO

I.C.I ANNO 2008

ALIQUOTE - DETRAZIONI approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 27.12.2007, a seguito modificate con Decreto Legge 27/05/2008 n. 93

ALIQUOTA ORDINARIA:	5,5 per mille
ALIQUOTA AGEVOLATA: FABBRICATI GRUPPO "D" ATTIVITA' PRODUTTIVE	5,0 per mille
ALIQUOTA AGEVOLATA:	4,0 per mille
DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE (SOLO PER CATEGORIE CATASTALI A1/A8/A9)	€ 258,23.-
NOVITA' → DECRETO LEGGE 27 maggio 2008 n.93 ABITAZIONE PRINCIPALE ED ASSIMILATE (art. 7 Regolamento I.c.i.), a condizione che non rientrino nelle categorie catastali A1 A8 A9	ESCLUSE DA IMPOSTA

Di seguito si elencano le disposizioni più significative applicabili dall' **01.01.2008** a seguito dell'adozione del REGOLAMENTO ICI approvato con provvedimento del Consiglio Comunale n. 43 del 27.12.2007:

	Modalità di tassazione
<p>AREE FABBRICABILI (art.3):</p> <p>Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 504/92 la base imponibile I.C.I. delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio.</p>	<p>TASSAZIONE sul VALORE VENALE COMUNE COMMERCIO al 01.01.2008</p>
<p>AREE FABBRICABILI POSSEDUTE e CONDOTTE DA COLTIVATORI DIRETTI o IMPRENDITORI AGRICOLI (art. 5): purché</p> <ul style="list-style-type: none"> - sul fondo venga effettivamente esercitata l'attività agro-silvo pastorale - il possessore del terreno sia iscritto nel registro delle imprese agricole tenuto dalla Camera di Commercio. <p>NB: l'esenzione decade con il cessare di una qualsiasi delle condizioni di cui sopra.</p>	<p>ESENTI da imposta</p>
<p>PERTINENZA di ABITAZIONE PRINCIPALE (art.6): iscritta <u>separatamente</u> al Catasto, se classificata o classificabile in:</p> <ul style="list-style-type: none"> C2 (solo se cantine) C6 (solo se garage - posti macchina) C7 (solo se legnaie - posti macchina) <p>purché effettivamente destinata in modo esclusivo e durevole al servizio dell'abitazione principale.</p> <p>N.B: disposizione valida solo per un'unica unità immobiliare adibita a pertinenza.</p>	<p>UNICA PERTINENZA ESENTE DA IMPOSTA AD ESCLUSIONE DI QUELLE POSTE AL SERVIZIO DI ABITAZIONI ACCATASTATE COME A1/A8/A9</p>
<p>ASSIMILAZIONE ad ABITAZIONE PRINCIPALE (art.7):</p> <ul style="list-style-type: none"> - abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi parenti entro il 2° grado (es. genitori-figli, fratelli) purché il familiare abbia la propria residenza anagrafica e vi dimori abitualmente; - di persone anziane che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, purché non risulti locata. 	<p>ESENTE DA IMPOSTA A CONDIZIONE CHE NON RIENTRI CATEGORIE CATASTALI A1/A8/A9</p>

<p>IMMOBILI CONCESSI IN LOCAZIONE CON CONTRATTO REGISTRATO a soggetti che li utilizzano come abitazione principale (art. 4, comma 1, del D.L. 08.08.1996, n. 437)</p> <p>CONDIZIONE DA DIMOSTRARSI CON PRESENTAZIONE COPIA DEL CONTRATTO</p>	<p>ALIQUOTA AGEVOLATA PER PRIMI 5 MESI ALIQUOTA ORDINARIA PER RESTANTI 7 MESI</p>
<p>ABITAZIONE PRINCIPALE (art. 7):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. coniuge non assegnatario a seguito di provvedimento di separazione o di divorzio. 2. abitazione di cittadini Italiani residenti all'estero iscritti all'A.I.R.E purchè tale abitazione non risulti locata. 	<p>ESENTE DA IMPOSTA A CONDIZIONE CHE NON RIENTRI CATEGORIE CATASTALI A1/A8/A9</p>
<p>FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI (art.8):</p> <p>per sopravvenuto degrado fisico non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, dato da gravi carenze statiche (pareti e/o solai) ed igienico-sanitarie;</p> <p>NB: sussiste l'obbligo di dichiarare tale stato di inagibilità - inabitabilità con perizia di un tecnico comunale oppure con atto notorio;</p>	<p>RIDUZIONE IMPOSTA del 50% A PARTIRE</p> <p>dalla data di presentazione della perizia o dell'atto notorio</p>
<p>COMUNICAZIONE – DENUNCIA di VARIAZIONE (art.9):</p> <p>ogni acquisto, cessazione o modificazione della soggettività passiva va comunicata al Comune a mezzo della modulistica ministeriale; tale comunicazione può essere fatta anche cumulativamente per i contitolari interessati;</p>	<p>DA FARSI ENTRO il termine di presentazione "telematica" della denuncia dei redditi relativa all'anno in cui è avvenuta la variazione</p>
<p>MODALITA' di VERSAMENTO (art.10): a mezzo C/C n. 88782693 intestato a EQUITALIA TAA SUEDTIROL SPA. TESERO TN ICI acconto 50% entro il 16.06.2008 saldo 50% entro il 16.12.2008 OPPURE in unica soluzione entro il 16.06.2008</p> <p>MODALITA' di VERSAMENTO: a mezzo F24 acconto 50% entro il 16.06.2008 saldo 50% entro il 16.12.2008 OPPURE in unica soluzione entro il 16.06.2008</p> <p>L'importo dovuto deve essere arrotondato all'Euro inferiore o superiore (50centesimi=€ superiore) e quindi senza centesimi</p>	<p>IN CASO DI COMPROPRIETA' è possibile fare un UNICO VERSAMENTO purchè l'imposta sia completamente assolta</p> <p>IMPOSTA ANNUA = oppure < di € 12.00.- NON DOVUTA</p>
<p>DIFFERIMENTO TERMINI (art. 11):</p>	<p>PER GLI EREDI i termini di pagamento sono differiti di 6 mesi dalla data del decesso</p>
<p>RICHIESTA RIMBORSO di SOMME PAGATE e NON DOVUTE (art.14):</p>	<p>da farsi entro 5 anni dal pagamento presentando istanza con allegata attestazione di versamento</p>
<p>RIMBORSO per " DICHIARATA" INEDIFICABILITA' DELLE AREE (art.15): A seguito di variazioni apportate agli strumenti urbanistici:</p>	<p>per i 5 anni precedenti all'adozione del provvedimento urbanistico oppure per i 10 anni precedenti se soggetta a vincolo espropriativo.</p>